

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it) - [www.donninieassociati.it](http://www.donninieassociati.it)



Spett.le

Carrara, 12 maggio 2022

DL/

### DICHIARAZIONI DI INTENTO

Ritorniamo su un argomento già trattato in precedenti circolari (oltre che per le vie brevi), relativo alla necessità di riscontrare telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di intento da parte del cliente.

Si tratta di un adempimento di significativa importanza: infatti, sebbene la norma positiva non preveda alcun obbligo di riscontro della dichiarazione di intento, quella sanzionatoria (articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997) prevede l'irrogazione di una sanzione pari al 100% dell'Iva per chi ha fatturato in regime di non imponibilità prima di aver riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

La norma appare anche piuttosto severa; non sembra in effetti distinguere il caso in cui - pur non avendo il fornitore provveduto al riscontro ovvero non avendo conservato la documentazione di prova - la dichiarazione di intento sia stata regolarmente presentata dal cliente e quindi la cessione sia stata effettuata senza applicazione di iva in modo corretto.

Le procedure che possono essere adottate per dimostrare l'adempimento sono due:

= **cassetto fiscale**, all'interno del quale, nella relativa area, si trova un elenco di tutte le dichiarazioni di intento ricevute, con i relativi numeri di protocollo attribuiti dall'Agenzia; nel file pdf che si può salvare e stampare compare anche la data della richiesta di visualizzazione;

= **servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**, stampando l'esito del riscontro con la relativa data.

Si ricorda infine che il riscontro della dichiarazione di intento deve avvenire prima della cessione di beni o della prestazione di servizi, per cui può non essere sufficiente la verifica prima della fatturazione; per esempio, per le cessioni di beni l'operazione si considera perfezionata con la consegna dei beni e quindi il riscontro va fatto prima di tale momento (che in caso di utilizzo di ddt anticipa la data di emissione della fattura).

\* \* \* \* \*

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarVi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI  
Dott. Fabrizio Donnini